

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola ha pronunciato, *ex art. 281 sexies c.p.c.*, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. omissis/2015 promossa da:

DEBITORE

- Attore/opponente-

contro

BANCA

-Convenuta/opposta-

Letti gli atti di causa; viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate; letto l'art. 281 *sexies c.p.c.*

OSSERVA

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 10.09.2015, il debitore opponeva il decreto ingiuntivo n. omissis/2015, emesso in data 18.06.2015 dal Tribunale di Padova, con il quale si ingiungeva all'odierno opponente il pagamento a favore della banca di una somma in linea capitale pari ad € 191.471,60, oltre interessi, lamentando e chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, l'accertamento della nullità delle fideiussioni omnibus da egli rilasciate a favore della debitrice principale, con vittoria di spese ed onorari.

Con comparsa di costituzione e risposta del 30.12.2015, si costituiva in giudizio la convenuta-opposta contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto ed argomentato chiedendo, in via preliminare, la conferma della provvisoria esecutività del decreto opposto e, nel merito, il rigetto integrale delle domande avversarie, con la rifusione delle spese e competenze legali del presente procedimento.

Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 02.02.2016 il Giudice si riservava sulla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività spiegata da parte attrice.

A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza emessa in pari data, l'istanza per la sospensione della provvisoria esecutività e, rilevato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione *ex art. 5 D.Lgs. 28/2010*, veniva concesso il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda per l'avvio di detta procedura.

All'udienza del 09.06.2016, rilevato il mancato avvio della procedura di mediazione nei termini concessi e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni con discussione orale della causa *ex art. 281 sexies c.p.c.*

Sentenza, Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola, 28 giugno 2016

Devesi rilevare innanzitutto il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 a pena di improcedibilità dell'azione, fra le altre, anche in materia bancaria.

Per quanto riguarda il caso di specie, trattandosi di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, **l'onere di attivare la suddetta procedura è da rinvenirsi in capo all'attore-opponente il quale ha interesse a stimolare la prosecuzione del presente procedimento di opposizione al fine di ottenere, in caso di fondamento delle proprie doglianze, la revoca o l'annullamento del decreto emesso a favore dall'istituto di credito nella procedura monitoria**, come affermato dalla recente Giurisprudenza della Suprema Corte (**Cass. Sez. III, 03.12.2015, sent. n. 24629**).

Posto che l'opponente nel caso *de quo* non ha attivato la suddetta procedura di mediazione nel termine di 15 giorni stabilito *ex lege* dall'art. 5 del D. Lgs. 28/2010, il presente procedimento di opposizione va dichiarato improcedibile e il decreto ingiuntivo n. 2461/2015 emesso in data 18.06.2015 da Codesto Tribunale va confermato e dichiarato esecutivo *ex art.* 653 c.p.c.

Ne segue l'assorbimento di tutte le altre questioni.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 pubblicato nella G.U. del 02/04/2014 applicabile a questo procedimento giusto il disposto della norma transitoria contenuta nell'art. 28 del suddetto regolamento, così come stabilito anche da Cass. SSUU n. 17406/2012 del 25/09/2012, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvenivano specifici elementi di personalizzazione che giustificano il discostarsi dai valori medi, ad eccezione della fase istruttoria nella quale non sono state espletate prove orali, né dimesse le memorie istruttorie, e per una riduzione del 50% per la fase decisoria a fronte dell'assenza del deposito delle comparse conclusionali.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) Dichiaro improcedibile il presente procedimento e per l'effetto;
- 2) Conferma e dichiara esecutivo *ex art.* 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 2461/2015 emesso dal Tribunale di Padova in data 18.06.2015;
- 3) Condanna il debitore a rifondere alla banca, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 6.005,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% *ex DM* 55/2014;
- 4) Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati;

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Padova, il 28 giugno 2016.

Il Giudice

- Dott. Giorgio Bertola -

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*